

ACCORDO SULLA SICUREZZA, REGOLARITA' E QUALITA' DEL LAVORO

tra

Il Direttore *pro tempore* della Struttura per la prevenzione antimafia,

I rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro: ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili; CNA Costruzioni; Confcooperative Lavoro e Servizi; AGCI Produzione e Lavoro; FIAE Casartigiani; CONFAPI Aniem; CLAAI Edilizia; ANAEPA Confartigianato; Legacoop Produzione e Servizi; CNCE Commissione Nazionale per le Casse Edili

e

I rappresentanti delle associazioni dei prestatori di lavoro: FILLEA CGIL; Filca CISL; FenealUIL

VISTO l'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e relativi subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

VISTA la delibera CIPESS n. 51/2024 riguardante "*Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026*", pubblicata sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2024;

ATTESO che le predette Linee guida prevedono l'assoggettamento ai controlli antimafia ivi previsti di tutte le attività contrattuali e sub-contrattuali funzionali alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture indicate nel DPCM 08/09/2023 e di quelle che, pur non rientrando nel detto provvedimento, siano comunque connesse all'organizzazione e allo svolgimento del suddetto evento sportivo, comprese quelle già in corso di esecuzione al momento dell'adozione delle stesse da parte del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), avvenuta il 30 maggio 2024;

TENUTO CONTO che le predette Linee guida prevedono altresì che la predetta Struttura promuova, in una logica di ampliamento ed integrazione della rete di protezione antimafia, il più ampio coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, tra cui le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, per l'attuazione di azioni mirate, considerata la specificità dei cantieri pubblici del settore edile, dirette ad incrementare la capacità di intercettare tempestivamente quegli episodi di illegalità o

irregolarità che possono rappresentare sintomi rivelatori di una più seria compromissione degli operatori economici coinvolti;

TENUTO CONTO che, nella richiamata logica di ampliamento e integrazione della rete di protezione antimafia, le predette Linee guida prevedono l'istituzione di Tavoli di monitoraggio dei flussi di manodopera nelle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e nei Commissariati del Governo nell'ambito delle cui circoscrizioni territoriali insistano le opere ed infrastrutture di cui trattasi, sulla scorta dell'esperienza maturata in occasione del monitoraggio sui lavori di ricostruzione dopo il sisma 2016 nel Centro Italia (art. 35, comma 8, del citato decreto-legge n. 189/2016);

TENUTO CONTO di quanto previsto dai Protocolli di legalità sottoscritti dalla Struttura con le Stazioni appaltanti affidatarie della realizzazione delle opere ed infrastrutture di cui trattasi e delle specifiche iniziative già assunte dalla Struttura per rendere più efficace l'azione di controllo e di vigilanza nei cantieri, in stretto raccordo con le Prefetture-uffici territoriali del Governo ed i Commissariati del Governo territorialmente competenti;

TENUTO CONTO che, nell'incontro tenutosi il 18 settembre 2024, la Struttura ha condiviso con i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori edili sottoscrittrici del presente accordo e dei competenti organismi di vigilanza l'esigenza di realizzare ogni iniziativa utile per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti concernenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e di quelle dei contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la tutela dei lavoratori;

CONSIDERATA l'esigenza di implementare l'azione di contrasto a tutti quei fenomeni di illegalità ed elusione delle regole che alimentano la concorrenza sleale, comportando la perdita di fiducia da parte degli operatori economici e quindi la diminuzione degli investimenti e conseguentemente dell'occupazione;

TENUTO CONTO che le esperienze maturate dimostrano che soltanto la sussistenza di un contesto di legalità e di rafforzata tutela del lavoro e dei lavoratori garantisce effettivamente la libertà e la competitività di impresa, il reale sviluppo dei territori e la crescita di un'occupazione stabile, qualificata e sicura;

PREMESSO CHE:

- con il presente Accordo le Parti intendono implementare il sistema di relazioni per contribuire alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture nei tempi programmati, nel pieno rispetto delle regole di partecipazione alle gare ed esecuzione delle attività contrattuali, nonché dei diritti dei lavoratori;
- la tutela della sicurezza, della regolarità e della qualità del lavoro coinvolge necessariamente l'intera filiera dell'organizzazione d'impresa ed è parte integrante delle azioni di programmazione e gestione delle attività di lavoro;
- è prioritario per le Parti rafforzare il contrasto alla somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi, allo sfruttamento e al caporalato, al *dumping* salariale e contrattuale, all'evasione contributiva e previdenziale, spesso sintomi

rivelatori di una più grave compromissione delle imprese coinvolte, favorendo nel contempo l'emersione del lavoro irregolare;

- è indispensabile il coinvolgimento di tutte le Stazioni appaltanti sottoscrittrici dei Protocolli di legalità con la Struttura ai fini della loro adesione all'Accordo, per assicurarne il recepimento dei contenuti negli atti di gara e nei contratti e nei successivi subappalti e altri subcontratti con le imprese affidatarie, a qualsiasi titolo, di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui trattasi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività, operano in piena sinergia e collaborazione per assicurare la corretta e puntuale applicazione dei contenuti dell'Accordo a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino alla completa esecuzione delle opere e delle infrastrutture cui si riferisce.

La Struttura provvede ad attivare un apposito Tavolo di monitoraggio con la partecipazione di tutte le altre parti sottoscrittrici per valutare lo stato di attuazione, condividere eventuali integrazioni dei contenuti ed esaminare congiuntamente le criticità che possano emergere in sede di applicazione. In tale sede, sono acquisite le informazioni sulla gestione di specifici appalti e subappalti e concernenti le modalità utilizzate per il reclutamento del personale, gli orari di lavoro, i turni, le misure adottate per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e l'applicazione dei contratti collettivi.

Le Parti collaborano tra loro, ciascuno nell'ambito di diretta competenza, per garantire, anche con il coinvolgimento delle stazioni appaltanti da parte della Struttura, l'applicazione dei contratti collettivi, nazionale e territoriali in vigore per ciascun settore produttivo interessato e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore edile, in coerenza e in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 209/2024. I predetti contratti collettivi nazionali sono identificati dai codici CNEL F012, F015, F018.

Le Parti collaborano tra loro per favorire la piena applicazione di tutti gli strumenti posti a tutela dei lavoratori ed in particolare la clausola sociale (laddove prevista e applicabile), le regole di gara sui costi della manodopera e le specifiche misure previste dai contratti collettivi sopra citati, nonché per garantire ai lavoratori di imprese in subappalto le stesse tutele economiche e normative di quelli occupati in imprese affidatarie di appalti.

Le Parti, ai fini di un innalzamento della soglia di prevenzione, ritengono essenziale garantire l'applicazione ai lavoratori dipendenti sotto qualsiasi forma e a quelli autonomi delle specifiche disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) e successive modifiche e integrazioni, nonché di ogni altra norma nazionale e/o regionale e le istruzioni operative Inail previste per i predetti luoghi.

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale svolto nel settore edile dal sistema di Enti bilaterali, nazionali e territoriali, promanante dalla contrattazione collettiva sopra citata, che operano al servizio dei lavoratori e delle imprese per garantire la regolarità contrattuale e il presidio della legalità, la formazione e i servizi di assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché una formazione professionale adeguata e qualificata.

In particolare:

PROCEDURE DI GARA

La Struttura si impegna a promuovere nel rispetto dell'autonomia negoziale, il recepimento dei contenuti del presente accordo nei bandi di gara predisposti dalle Stazioni appaltanti e dagli altri soggetti aggiudicatori della filiera delle imprese, così come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. k), dei protocolli di legalità sottoscritti dalle stesse Stazioni appaltanti con la Struttura.

Le Parti sostengono la piena applicazione delle regole della libera concorrenza nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e subappalti, richiamando l'esigenza di ricorrere in via prioritaria a quelle ordinarie di gara e di utilizzare, tra i criteri di aggiudicazione, quale regola di carattere generale, l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Le Parti ritengono fondamentale che i costi per la sicurezza sul lavoro, non soggetti a ribasso, vengano evidenziati a parte, in forma congrua e distinti per singole voci, a corpo o a misura, in ogni caso in maniera tale da poter determinare la quota parte direttamente collegata alle opere e/o lavori subappaltabili/scorporabili nel rispetto delle norme vigenti.

Le Parti ritengono altresì fondamentale assicurare, al fine di contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale e salariale nella conduzione dei rapporti di lavoro ed impedire il trasferimento sui dipendenti del peso dei ribassi offerti, che, nella definizione dell'importo posto a base d'asta e nelle analisi di congruità delle offerte, l'incidenza della manodopera, anch'essa scorporata dall'importo a base d'asta, relativa allo specifico intervento sia verificata in coerenza con la richiamata analisi delle offerte e indicata in modo chiaro e analitico. Tale verifica deve riferirsi agli interventi da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da parte di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione ed è essenziale al fine di combattere il fenomeno del lavoro nero, verificando preventivamente che la manodopera prevista sia effettivamente proporzionata all'incarico affidato all'impresa, nonché la sua adeguata remunerazione ed evitando in questo modo dichiarazioni fittizie o sotto-rappresentate.

Fermo restando – in ogni caso – l'obbligo di adozione degli standard di sicurezza minimi di legge, le Parti collaborano tra loro per assicurare il rispetto integrale delle vigenti norme per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ritenendo fondamentale valorizzare, in sede di valutazione dell'offerta, la qualità delle proposte migliorative, in funzione del progetto posto a base della procedura di affidamento, indicando uno o più dei seguenti criteri premiali:

- a. le modalità di organizzazione e di gestione dei cantieri, con riferimento alla complessità e alla durata delle lavorazioni e alle loro interferenze;

- b. i piani di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi d'opera, delle apparecchiature e strumenti;
- c. le misure di coordinamento per l'uso in comune delle attrezzature tra più imprese;
- d. le modalità di cooperazione e coordinamento, nonché di reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- e. le misure preventive e protettive previste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
- f. le iniziative per l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.
- g. le iniziative per la formazione dei preposti;
- h. l'adozione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL), certificato secondo le norme UNI ISO 45001.

TUTELA DELLA LEGALITA'

Le Parti collaborano tra loro al fine di promuovere la piena applicazione di tutte le disposizioni poste a tutela della legalità e della trasparenza, anche attraverso la realizzazione di iniziative formative, informative e di sensibilizzazione sul territorio, per una maggiore responsabilizzazione sul tema del rispetto delle regole.

Le Parti assumono come preminente interesse la garanzia della legalità e della trasparenza nell'affidamento e nell'esecuzione delle attività a maggiore rischio di infiltrazioni criminali, con particolare riguardo ai casi in cui siano svolte in subappalto e rese da lavoratori autonomi, attuando ogni iniziativa utile per intercettare più efficacemente quelle situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitosa e che incidono sulla realizzazione delle commesse, sulle condizioni di lavoro e sulle tutele dei lavoratori.

Le Parti datoriali e sindacali si impegnano a mettere a disposizione ogni utile elemento conoscitivo per orientare in maniera più efficace le azioni di contrasto ai comportamenti illegali ed irregolari che incidono, in maniera particolare, sull'organizzazione e sulla gestione dei luoghi di lavoro, sulle modalità di reperimento della manodopera, sulle condizioni di lavoro e sui diritti dei lavoratori.

Le Parti datoriali e sindacali si impegnano a collaborare per intercettare le situazioni di irregolarità c.d. "grigie" che emergono con particolare difficoltà e a realizzare percorsi di affiancamento e sostegno a beneficio di chi denunci estorsioni, minacce e/o pressioni criminali o comunque segnali e fornisca informazioni per l'accertamento di violazioni di norme.

Le Parti ritengono fondamentale l'esclusione del c.d. "subappalto a cascata" per tutte le lavorazioni di cui all'allegato X, e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle attività legate al movimento terra, alle opere in calcestruzzo, cemento e lavori di demolizione e smaltimento dei relativi materiali che sono caratterizzate da una maggiore pervasività alle ingerenze criminali.

TUTELA DEL LAVORO REGOLARE

Le Parti ritengono fondamentale, ai fini di assicurare la trasparenza del lavoro edile e contrastare il

lavoro irregolare, anche a beneficio della gestione degli appalti e della sicurezza, che:

- vengano definite modalità di accesso nelle aree di cantiere in grado di garantire la rilevazione della forza lavoro presente ad ogni titolo ed evitare l'ingresso di persone non preventivamente autorizzate;
- al predetto fine, tutto il personale dipendente delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, a prescindere dal tipo di rapporto lavorativo in essere e dal CCNL applicato, i lavoratori autonomi che esercitino direttamente la propria attività e quelli distaccati siano muniti di una tessera di riconoscimento;
- per gli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, la bolla di consegna indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario.

Le Parti ritengono prioritario che gli affidatari vigilino affinché ad ogni lavoratore occupato, prima dell'ingresso in cantiere, sia dotato di una tessera di riconoscimento da tenere sempre adeguatamente esposta, nel rispetto delle norme sulla *privacy*.

Le Parti promuovono l'adozione del *badge* digitale di cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n.136 del 2010, per monitorare e gestire più efficacemente l'afflusso della manodopera e dei mezzi all'interno del cantiere, poter disporre in qualsiasi momento delle informazioni relative alle presenze di tutti i soggetti a diverso titolo operanti all'interno dell'area dei lavori per il tempo autorizzato prefissato, poter annullare in qualsiasi momento le credenziali di accesso e poter localizzare lavoratori e i mezzi all'interno del cantiere. Un tale sistema consente di elaborare reportistiche relative alle presenze e alla posizione di lavoratori e attrezzature, nonché poter definire delle *black list*, in tale direzione agevolando ed orientando verifiche e controlli in sede.

Le Parti ritengono altresì fondamentale, per assicurare massima tutela al lavoro regolare, che:

- ai lavoratori dipendenti impiegati nei lavori edili si applichino esclusivamente i citati contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore edile e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale conformemente alle previsioni contenute nell'articolo 3 dell'All. I.01 del decreto legislativo n. 36/2023, firmatarie del presente Accordo.
- sia garantita a tutti i lavoratori di imprese appartenenti al medesimo settore di produzione, incluse tutte le imprese impegnate nel cantiere in subappalto o qualsiasi forma di sub affidamento, l'applicazione dei medesimi contratti nazionali ed integrativi.

Nel caso di affidamento di un lavoro per il quale sia previsto il c.d. cambio appalto, le Parti ritengono prioritario tutelare la stabilità occupazionale e, in tale ambito, promuovere l'inserimento nel bando di gara della relativa clausola sociale, alle condizioni e nei limiti previsti in materia nell'ambito degli appalti pubblici e nel rispetto delle indicazioni fornite da parte dell'ANAC.

Le Parti ritengono fondamentale assicurare il rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in tema di intermediazione, somministrazione e distacco di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, e prevenire il ricorso a tipologie contrattuali atipiche e contrastare

il fenomeno del c.d. lavoro grigio.

SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO

Le Parti ritengono fondamentale assicurare una gestione concreta ed effettiva della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo, accanto alla prescritta partecipazione e alla consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, una maggiore responsabilizzazione dei committenti e di tutti gli attori del sistema di prevenzione e la realizzazione di iniziative specifiche sulla base delle tipologie delle opere e dei lavori.

Le Parti richiamano l'importanza che le imprese affidatarie svolgano puntualmente le funzioni attribuite in tema di organizzazione delle attività di cantiere da parte delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi impegnati nelle fasi lavorative dell'appalto, dovendo adempiere ai fondamentali obblighi di verifica, vigilanza, coordinamento e supervisione, previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

In particolare, i sistemi di prevenzione devono garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e di tutti gli strumenti di tutela ivi previsti, prevedendo, nell'ambito dei Piani di sicurezza e coordinamento (PSC), la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza relativi all'area e all'organizzazione del cantiere, con riferimento alle lavorazioni svolte e alle loro interferenze, l'individuazione delle misure operative di prevenzione e protezione, che tenga adeguatamente conto delle condizioni tecniche produttive nonché dell'influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro, la definizione delle misure di coordinamento per l'uso in comune tra più imprese degli apprestamenti e delle attrezzature, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, nonché la riduzione dei rischi alla fonte. Per questi motivi, le stazioni appaltanti verificheranno e daranno priorità, in fase di gara, a quelle imprese in possesso della Patente a Crediti, di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008, con il punteggio non decurtato.

Le Parti ritengono prioritario che le imprese appaltatrici e subappaltatrici assicurino l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro e di tutela della salute nello svolgimento delle attività di cantiere. Tale osservanza deve essere garantita mediante la verifica prevista all'articolo 101, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08, del piano operativo di sicurezza, che precede l'ingresso in cantiere delle singole imprese, con particolare riferimento alle procedure complementari e di dettaglio richieste dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai mezzi e alle attrezzature che si intendono impiegare. L'idoneità del Piano operativo di sicurezza e coordinamento (PSC) è condizione necessaria all'ingresso in cantiere dell'impresa esecutrice e dei suoi lavoratori. Nel corso dei lavori deve essere garantita la verifica delle lavorazioni eseguite e delle misure di sicurezza attuate, le modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, la dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di carico e scarico e le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti. Fondamentale è lo svolgimento di periodiche riunioni di coordinamento delle diverse

lavorazioni, in presenza del Coordinatore per la sicurezza, al fine di assicurare il pieno rispetto degli adempimenti di cui al richiamato Testo unico sicurezza.

Le parti datoriali e sindacali dei lavoratori collaborano tra loro e con le autorità competenti al fine di garantire la migliore forma di controllo sociale per prevenire violazioni e comportamenti elusivi che pregiudichino la sicurezza e la salute del lavoro. La Struttura si impegna a prendere in esame tempestivamente quanto riferito, attivando i controlli di competenza.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Le Parti condividono la necessità di garantire che tutti i lavoratori, a qualsiasi titolo operanti nei cantieri, prima di accedere, vengano informati, formati e addestrati relativamente al lavoro da svolgere e alle misure di sicurezza e di emergenza da seguire e che vengano adottate misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Le Parti condividono altresì, al fine di rafforzare l'efficacia della sicurezza dei lavoratori, la necessità di assicurare lo svolgimento, da parte dei preposti, della formazione specificamente prevista dalla normativa vigente, nonché l'aggiornamento periodico continuo di tutte le figure coinvolte nelle attività produttive.

Nell'ottica del potenziamento della prevenzione dei rischi, le Parti ritengono fondamentale che, con riferimento anche alle lavorazioni non edili ed indipendentemente dal CCNL applicato, vengano definiti piani formativi e di addestramento aggiuntivi, con modalità che saranno oggetto di intesa tra le parti, con specifico riguardo alla conoscenza del sistema di vigilanza e di sicurezza ed in particolare alle misure organizzative adottate negli specifici cantieri, all'organigramma delle figure sensibili in tema di sicurezza delle aree di lavoro, ai compiti delle figure di sistema e alla gestione delle emergenze e che, qualora gli organismi di vigilanza riscontrino carenze nella formazione delle maestranze presenti in cantiere, vengano realizzati specifici corsi a compensazione del deficit riscontrato.

Gli Enti bilaterali territoriali di settore, in applicazione dell'articolo 37 del citato Testo unico sicurezza e nel rispetto dei contratti collettivi nazionale e territoriali promuovono le buone prassi, definiscono la programmazione e le modalità di attuazione delle attività formative ed informative e attestano i percorsi obbligatori, di primo ingresso, periodici e specifici.

QUALITA' DEL LAVORO

Le Parti si impegnano a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e a rafforzare la trasparenza e la correttezza del trattamento retributivo e previdenziale del personale impiegato, anche attraverso la corretta applicazione dei CCNL e territoriali.

Le Parti, in particolare, ritengono fondamentale garantire l'effettiva applicazione degli articoli 11, commi 1 e 4, e 119, commi 7 e 12, del decreto legislativo n. 36/2023, da parte degli operatori economici durante l'esecuzione dei contratti e subcontratti, anche attraverso il controllo della documentazione amministrativa inerente i rapporti di lavoro.

Le Parti ritengono fondamentale assicurare il rispetto degli obblighi contributivi e che, a tal fine, le Stazioni appaltanti e gli altri eventuali soggetti aggiudicatori acquisiscano d'ufficio, per ogni fase dell'appalto e subappalto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e assistenziali, anche ai fini della eventuale attivazione dei procedimenti di regolarizzazione previsti.

Le Parti ritengono altresì fondamentale l'acquisizione dell'attestazione di congruità in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa affidataria, prima di procedere al saldo finale dei lavori, per attestare che la quantità di operai impiegati per la realizzazione degli interventi edili non sia inferiore a quella realmente necessaria e concorrere, in questo modo, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

Le Parti ritengono fondamentale che le Stazioni appaltanti e gli altri eventuali soggetti aggiudicatori verifichino, prima di procedere al pagamento, la regolarità contributiva corrente dell'impresa, tramite la Cassa Edile competente.

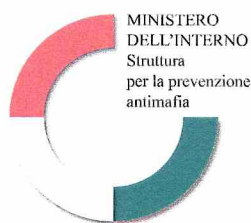
Le Parti firmatarie ritengono prioritario che, nei casi di inadempienza o elusione contributiva o retributiva da parte degli appaltatori e dei terzi, venga in ogni caso garantito il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera o dei lavori appaltati con l'applicazione delle specifiche garanzie prescritte dagli articoli 11, comma 6, e 119, comma 6, del richiamato decreto legislativo n. 36/2023 che prevedono in particolare:

- l'automatico intervento di tipo surrogatorio da parte delle Stazioni appaltanti a tutela della regolarità contributiva relativa ai lavoratori impiegati, trattenendo dal certificato di pagamento all'operatore economico inadempiente l'importo corrispondente di quanto non versato per il successivo riscontro diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
- la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, entro la tempistica prevista dalla normativa vigente o dal disciplinare di gara, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc;
- il pagamento direttamente ai lavoratori da parte delle Stazioni appaltanti, anche in corso d'opera, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e in assenza di contestazioni formali e motivate in merito alla fondatezza delle richieste, degli arretrati, con detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute

al subappaltatore, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto;

- la responsabilità in solido dell'aggiudicatario con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, oltre che dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori. Ai sensi dell'articolo 119, commi 6 e 11, del decreto legislativo n. 36/2023, la responsabilità in solido non si applica nei casi di pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.

Roma, 25 febbraio 2025



Direttore Prefetto Paolo Canaparo

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Dott. Ing. Vincenzo Bonifati



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Presidente Dott. Enzo Ponzio



Segretario Nazionale Dott. Angelo Sposato

FILCA  **CISL**

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI

Segretario Generale Dott. Enzo Pelle

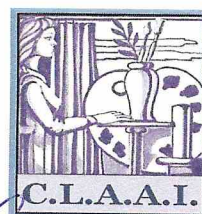


FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO

Segretario Nazionale Dott. Stefano Costa



Presidente Dott. Massimo Stronati



Dott. Paolo Sebaste



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Produzione e Lavoro

Dott. Nicola Antonio Ascalone



ANAEP

Confartigianato
Edilizia

Presidente Dott. Stefano Crestini



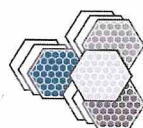
CASARTIGIANI
FIAE Federazione Italiana Artigiani Edili

Direttore Dott. Pier Paolo De Angelis

LEGACOOP

PRODUZIONE E SERVIZI

Vice/Presidente Dott. Andrea Laguardia



CONFAPI
ANIEM

Presidente Dott. Giorgio Delpiano



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Presidente Dott. Dario Firsech
